



Servizio di Prevenzione e Protezione  
U.O. di Medicina del Lavoro

## **OPUSCOLO INFORMATIVO**

# Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ASST MONZA e misure di prevenzione ed emergenza

Informazioni di sicurezza rivolte ai soggetti fornitori dei  
lavori/servizi/forniture per lavori affidati all'interno dell'ASST  
MONZA ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08.

## SOMMARIO

Rischi lavorativi specifici negli ambienti .....	1
dell'ASST MONZA .....	1
e misure di prevenzione ed emergenza .....	1
1.INTRODUZIONE .....	3
2. RASSEGNA DEI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AMBIENTE OSPEDALIERO E LORO INCIDENZA SUI LAVORATORI NON ADDETTI AD ATTIVITÀ SANITARIE .....	6
3. AGENTI BIOLOGICI .....	6
3.AGENTI BIOLOGICI .....	6
3.2 Indicazioni generali sul rischio biologico nelle attività non sanitarie di servizio e supporto in ambiente ospedaliero (pulizia e sanificazione, manutenzione in genere, servizi economici) .....	6
3.3 Alcune precauzioni contro il rischio biologico proprio delle operazioni di pulizia e sanificazione .....	7
3.4 Rischio biologico connesso alla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri .....	8
3.5 Rischio biologico connesso al servizio di lavanderia e guardaroba .....	9
3.6 Rischio biologico connesso ai servizi di manutenzione in genere (impianti tecnologici, macchinari, apparecchiature in genere) .....	9
3.7 Norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo (durante l'esecuzione dei lavori) .....	10
4. AGENTI CHIMICI .....	11
5. FARMACI ANTIBLASTICI .....	11
6. RADIAZIONI IONIZZANTI .....	11
7. RADIAZIONI NON IONIZZANTI .....	12
8. RISCHIO ELETTRICO .....	12
8.1 Considerazioni specifiche per i soggetti fornitori di lavori/servizi/forniture .....	13
9. SICUREZZA ANTINCENDIO .....	13
10. GAS COMPRESSI, BOMBOLE .....	13
11. RISCHI DA MOVIMENTO DI AUTOMEZZI E MEZZI OPERATIVI .....	14
12. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SOGGETTO FORNITORE DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE E GESTIONE RISCHI DI INTERFERENZE .....	15
13. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO PRESENTATI DAL CONCORRENTE .....	16
14. RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.L.vo n. 81/08 .....	16
15. MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	17
16. MISURE DI EMERGENZA PER IMPRESE FORNITRICI DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE .....	20
16.1 Misure di emergenza in caso di incendio/evacuazione .....	20
16.2 Misure di emergenza in caso di rischio biologico: contatto accidentale con materiale contaminato .....	21
16.3 Misure di emergenza in caso di rischio chimico: spandimento accidentale di sostanze, preparati o rifiuti chimici .....	21
16.4 Misure di emergenza in caso di rischio radiologico: spandimento sostanze radioattive .....	21
16.5 Misure di emergenza in caso di terremoto .....	21

## **1. INTRODUZIONE**

Obiettivo del presente opuscolo è quello di fornire le informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti dell'ASST Monza e sulla loro incidenza rispetto al personale addetto ad attività non sanitarie (es. le attività di manutenzione, le pulizie, ecc.), attività che spesso sono affidate in appalto o contratto d'opera all'interno dell'Azienda stessa. Esso raccoglie quindi le principali indicazioni di sicurezza predisposte dall'ASST Monza in applicazione dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08.

Appare chiaro che per il perseguimento delle migliori condizioni di sicurezza nei lavori affidati a personale non sanitario all'interno dell'ASST, risulta di primaria importanza l'attivazione di un flusso informativo fra i diversi soggetti implicati: datore di lavoro committente, datore di lavoro del soggetto fornitore del lavoro/servizio/fornitura, responsabile/i dei reparti e servizi interessati ai lavori, ufficio ospedaliero referente preposto alla gestione del lavoro/servizio/fornitura, Direzione Sanitaria, Servizio di Prevenzione e Protezione. Il presente opuscolo si configura quale supporto operativo nel contesto di questo flusso di informazioni.

Le informazioni e indicazioni contenute nel presente opuscolo costituiscono adempimento, da parte del datore di lavoro committente (datore di lavoro dell'ASST Monza), dell'obbligo di fornire alle imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture, dettagliate informazioni sui rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il presente opuscolo costituisce inoltre parte integrante del processo di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione in caso di compresenza di più ditte in uno stesso luogo di lavoro (D.L.vo 81/08, art. 26 c.2 lett. b), processo la cui promozione è in capo al DDL committente (D.L.vo 81/08, art. 26 c.3).

Il suddetto obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture, come stabilito al c. 3 dell'art. 26 del D.L.vo 81/08. Si è tuttavia ritenuto utile riportare nel presente opuscolo anche alcune indicazioni relative a rischi specifici propri di attività tipicamente affidate a imprese/lavoratori autonomi all'interno dell'ospedale: queste indicazioni, frutto dell'esperienza maturata sull'argomento nell'ambito dell'ASST Monza, sono da intendersi esclusivamente quali suggerimenti - non esaustivi di tutti i possibili rischi propri di queste attività - rivolti ai datori di lavoro delle imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 che detta norme sui contratti d'appalto e contratti d'opera.

**Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Capo III**

**GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Sezione I**

**MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI**

**Art. 26.**

**Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa/lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
  - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
    - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa/lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese/lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- 3-bis.** Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi

non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

- 3-ter.** Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
- 4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'impresa/lavoratore autonomo, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'impresa/lavoratore autonomo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese/lavoratori autonomi o subappaltatrici.
- 5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 6.** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
- 7.** Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8.** Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa/lavoratore autonomo o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **2. RASSEGNA DEI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AMBIENTE OSPEDALIERO E LORO INCIDENZA SUI LAVORATORI NON ADDETTI AD ATTIVITÀ SANITARIE**

### **3. AGENTI BIOLOGICI**

#### **3.1 Considerazioni generali**

I rischi di esposizione a microrganismi, endoparassiti umani, vettori virali, agenti biologici patogeni, sussiste in tutti i reparti/servizi di assistenza e diagnosi. Il rischio biologico più rilevante è quello associato agli agenti virali a trasmissione ematica (sangue), come il virus dell'epatite e quello dell'immunodeficienza umana (HIV).

La trasmissione occupazionale di questi virus e di altri agenti infettivi a trasmissione ematica, avviene solitamente in seguito a esposizione con sangue o altri liquidi biologici infetti, in seguito a punture o tagli provocate da aghi o taglienti inopportunamente manipolati o non correttamente eliminati, ed è comunque in stretta relazione con le attività sanitarie svolte.

La stretta osservanza dell'applicazione delle precauzioni universali per la manipolazione e lo smaltimento di fluidi, dei materiali biologici e degli scarti potenzialmente infetti, il corretto uso di contenitori rigidi per aghi o taglienti associata alla osservanza delle corrette procedure per la manipolazione dei campioni biologici, riduce al minimo questo rischio per gli operatori sanitari e ne riduce al minimo anche l'incidenza sulle attività non sanitarie affidate ad imprese esterne o lavoratori autonomi.

La specifica informazione ai lavoratori esterni al reparto che devono operare all'interno dello stesso, operata da parte del personale responsabile del reparto, costituisce fattore determinante per la riduzione del rischio biologico.

Si richiama l'attenzione al fatto che anche gli operatori affidatari del lavoro/servizio/fornitura, possono essere fonte di contaminazione per i pazienti: attenersi alle indicazioni del personale di reparto ad adottare sempre le elementari misure igieniche (es. coprirsi con la mano / usare il fazzoletto quando si tossisce nelle vicinanze di un paziente).

#### **3.2 Indicazioni generali sul rischio biologico nelle attività non sanitarie di servizio e supporto in ambiente ospedaliero (pulizia e sanificazione, manutenzione in genere, servizi economici)**

Durante l'attività di pulizia degli ambienti (o le attività di manutenzione in genere), risulta, di norma, molto bassa la possibilità di contaminazione biologica per le motivazioni di seguito espresse.

Innanzitutto si rileva che detta modalità di contagio, come espresso nel precedente paragrafo, si può generalmente verificare quando c'è un contatto diretto con il paziente e nell'esecuzione di procedure assistenziali che sono di competenza esclusiva del personale addetto all'assistenza.

Oltre a quanto sopra, la garanzia di adeguate condizioni di sicurezza per il personale di ditte esterne operante all'interno dei luoghi di assistenza, è assicurata dall'applicazione delle precauzioni essenziali di sicurezza comunemente adottate in ogni ambiente sanitario, l'applicazione delle quali è controllata dal responsabile di reparto.

Più in particolare ogni responsabile di reparto deve favorire lo svolgimento dell'attività degli operatori di ditte esterne evitando loro l'esposizione accidentale ad agenti biologici accertando la sussistenza di quanto segue:

- osservanza, da parte del personale di assistenza, dell'applicazione delle precauzioni universali per la manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti nei modi e nei tempi previsti (corretto smaltimento di aghi e taglienti in contenitori rigidi..);
- controllo sistematico della adeguatezza ed osservanza delle corrette procedure in uso in reparto per quanto attiene la manipolazione dei campioni biologici;
- fornitura di informazioni sistematiche al personale delle ditte appaltanti in merito agli eventuali rischi di esposizione, soprattutto riguardo ai pazienti sottoposti a misure

cautelative di isolamento; a questo proposito, il responsabile di reparto deve fornire informazioni sulle modalità di trasmissione degli agenti infettivi e sulle misure cautelative da adottare.

Dette informazioni devono riguardare:

- l'eventuale necessità ed il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare,
- l'eventuale necessità di utilizzare sovra camici o quant'altro a protezione della persona,
- le procedure che possono potenzialmente esporre al rischio di contagio durante il normale svolgimento delle pulizie.

A questo proposito si fa presente che, quando il paziente affetto da patologie infettive non è più presente nella camera (per trasferimento, dimissione...,) e la stessa è stata opportunamente ventilata (apertura delle finestre per almeno 20 minuti), cessano di esistere le condizioni che impongono l'utilizzo di dispositivi di protezione.

*Il personale addetto alle operazioni di pulizia ordinaria, straordinaria o di manutenzione in genere deve sempre osservare quanto segue:*

- *prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia ordinaria, straordinaria o di manutenzione in genere, è necessario che il personale addetto si rivolga al responsabile del reparto (o all'addetto da lui incaricato), per richiedere informazioni su eventuali circostanze di rischio specifico per le quali sia necessario adottare particolari misure di prevenzione,*
- *in caso di infortunio attenersi alle procedure stabilite dal proprio datore di lavoro (per lavoratori non dipendenti dall'ASST Monza: responsabile della ditta fornitrice di lavori/servizi/forniture) ed avvisare comunque anche il responsabile del reparto interessato.*

### **3.3 Alcune precauzioni contro il rischio biologico proprio delle operazioni di pulizia e sanificazione**

Viste le particolarità ambientali in cui è svolto il lavoro, all'interno di una struttura sanitaria, si ritiene opportuno indicare alcuni principi generali di sicurezza che il soggetto fornitore dei lavori/servizi/forniture deve considerare nell'ambito della valutazione dei rischi di sua competenza, al fine di ridurre l'esposizione a rischio biologico dei propri lavoratori.

- Nei laboratori, in nessun caso gli operatori del servizio di pulizia devono essere addetti alla sanificazione e quant'altro delle apparecchiature per l'esecuzione degli esami, delle cabine di sicurezza, dello strumentario di laboratorio, dei piani di lavoro, o di altra superficie sulla quale vi sono campioni biologici, fatta salva l'esplicita autorizzazione da parte del responsabile del laboratorio stesso.
- Ogni operatore deve indossare idonea divisa da lavoro, completa di calzature antiscivolo, possibilmente idrorepellenti e chiuse completamente o almeno nella parte anteriore; è da evitare l'uso di ciabatte o zoccoli che non garantiscano la copertura completa dell'avampiede o che non diano garanzia di corretta calzabilità durante lo svolgimento del lavoro.

L'utilizzo di calzature aperte può costituire causa di infortunio a seguito di traumatismi per colpi accidentali in punti quali le ruote dei lettini, gli spigoli delle porte, ecc. . Non garantiscono inoltre un corretto isolamento del piede dall'acqua nelle procedure che prevedono l'utilizzo di deceranti con conseguente spargimento di liquidi in consistente quantità sui pavimenti.

- Prima delle normali operazioni di pulizia indossare guanti in gomma vinilica, con contenimento dell'avambraccio (tipo domestico), da sostituire in base agli ambienti cui sono dedicati (possibilmente differenziati per colore: 1 paio per le zone di degenza, 1 paio per i bagni). Tutti gli operatori dovranno essere debitamente informati in merito alle corrette procedure di manutenzione dei guanti in dotazione (pulizia dopo l'utilizzo, valutazione dell'usura, ecc.).

E' sconsigliato l'uso di guanti monouso in lattice in quanto facilmente perforabili e perché non garantiscono sicura tenuta per evitare il contatto della cute con i preparati detergenti e/o disinfettanti utilizzati per le pulizie; possono inoltre essere causa di sensibilizzazioni cutanee al lattice del personale esposto.

- Devono essere messi a disposizione, da parte del soggetto fornitore dei lavori/servizi/forniture, presidi protettivi quali sovra camici e mascherine idonee al tipo di lavoro, da indossare ogniqualvolta il responsabile di reparto ne faccia segnalazione.
- In alcuni reparti (ematologia adulti e pediatria), è richiesto al personale dell'impresa pulizie di indossare mascherine prima di entrare nelle camere di degenza. Questa richiesta è a protezione dei pazienti ricoverati e solitamente non comporta nessuna esposizione a rischio infettivo del personale.
- Nel caso sia necessaria la protezione delle vie respiratorie per la prevenzione di esposizione ad agenti infettivi, il personale deve essere dotato, da parte della impresa, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie idonei allo scopo e deve essere opportunamente informato circa il loro corretto utilizzo e manutenzione. Si segnala che per patologie a trasmissibilità aerea, quale ad esempio la tubercolosi, nei casi indicati occorre utilizzare apposite mascherine tipo facciale filtrante di classe FFP2.
- Evitare assolutamente:
  - di introdurre le mani in cestini o sacchi per la raccolta dei rifiuti;
  - di raccogliere aghi o altro senza le dovute precauzioni; avvisare il personale di assistenza per evitare incidenti e per provvedere al corretto smaltimento;
  - di manipolare apparecchi o presidi a contatto con il paziente.

### **3.4 Rischio biologico connesso alla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri**

Il personale addetto alla movimentazione ed al trasporto al luogo di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti prodotti in ambiente ospedaliero, sono esposti a rischio potenziale di contaminazioni biologiche in seguito a puntura, taglio o contatto accidentale con materiale biologico contenuto nei rifiuti, in seguito ad errate procedure di manipolazione.

Al fine di evitare questa possibilità, è necessario che i lavoratori addetti alla movimentazione rifiuti siano correttamente edotti, da parte dei rispettivi datori di lavoro, sulla natura dei materiali che devono trasportare.

É assolutamente vietato quanto segue:

- aprire i contenitori ed introdurre le mani, o capovolgere gli stessi con rischio di fuoriuscita del materiale contenuto;
- manipolare i contenitori senza avere indossato idonei guanti protettivi forniti dal datore di lavoro; si consiglia l'uso di guanti protettivi anche per le operazioni di pulizia dei carrelli utilizzati per il trasporto;
- toccare a mani nude i contenitori visibilmente sporchi o umidi; in questo caso segnalare ai responsabili di reparto l'inconveniente affinché sia possibile la sostituzione del contenitore in sicurezza.

Si raccomanda l'uso di una divisa da lavoro da indossare durante le manovre di raccolta e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri e di idonee calzature antiscivolo, onde prevenire incidenti da caduta o scivolamento.



Al fine di minimizzare il rischio di contaminazione si raccomanda l'osservanza delle seguenti modalità operative:

- evitare di effettuare le operazioni, soprattutto quelle più rischiose, in fretta;
- ispezionare i cestini dei rifiuti urbani prima di raccogliere i sacchetti;
- Segnalare al proprio coordinatore ed al responsabile del reparto la presenza di rifiuti pericolosi (es. siringhe) impropriamente smaltiti nei contenitori dei rifiuti urbani;
- **Nel caso di puntura e/o contaminazione con materiali sporchi di sangue, segnalare l'incidento** al proprio coordinatore ed al responsabile del reparto per l'immediata attivazione delle procedure previste.

### **3.5 Rischio biologico connesso al servizio di lavanderia e guardaroba**

Il rischio di esposizione ad agenti biologici per il personale del servizio di lavanderia e guardaroba è molto limitato.

In letteratura non sono riportati casi di patologie infettive a carico del personale addetto a questo servizio, anche se sono da segnalare rischi di contatto accidentale con materiale biologico in seguito a puntura accidentale causata da presidi erroneamente smaltiti tra la biancheria.

Le disposizioni impartite ai reparti al fine di identificare in modo inequivocabile la biancheria sporca con materiale o fluidi biologici, riduce il rischio di entrare in contatto con queste sostanze.

Per evitare che comunque si verifichino incidenti da esposizione a materiale biologico si raccomanda a tutto il personale operante in questo servizio di:

- evitare di aprire i sacchi contenenti biancheria o effetti lettereschi identificati come potenzialmente infetti;
- evitare o ridurre la cernita manuale della biancheria e comunque, durante tutte le manipolazioni di carico macchina e manipolazione, indossare obbligatoriamente idonei guanti protettivi resistenti al taglio, al fine di evitare rischi di puntura accidentale con taglienti erroneamente contenuti nella biancheria;
- indossare guanti protettivi durante le operazioni di sfoderamento di materassi e cuscini e provvedere alla disinfezione in autoclave di tutti gli effetti lettereschi visibilmente macchiati (anche se le macchie sono di piccole dimensioni);
- indossare idonea maschera FFP1 durante le operazioni di sfoderamento degli effetti lettereschi al fine di evitare ripetute esposizioni a polveri e lattice che si liberano nell'ambiente durante la manovra;
- indossare idonei guanti vinilici durante le operazioni di rifoderatura degli effetti lettereschi.

La biancheria e gli effetti lettereschi segnalati come potenzialmente infetti vanno inviati, a mezzo Ditta esterna, a trattamento di disinfezione e lavaggio.

### **3.6 Rischio biologico connesso ai servizi di manutenzione in genere (impianti tecnologici, macchinari, apparecchiature in genere)**

In generale si deve osservare che, fermo restando il rispetto delle elementari norme igieniche, per il personale, interno o esterno, operante in questo settore il rischio di contrarre patologie di origine infettiva negli ambienti ospedalieri non è superiore rispetto alle medesime attività svolte in altri ambienti di lavoro. Pertanto per questo personale la possibilità di contrarre patologie di origine infettiva sul luogo di lavoro è da ritenersi estremamente bassa.

In caso di interventi di manutenzione da effettuare nei reparti, se si richiede l'intervento all'interno delle camere e dei servizi di degenza, si raccomanda di rivolgersi preventivamente alla caposala o comunque al personale di reparto per acquisire informazioni in merito ad eventuali misure cautelative da adottare.

Si raccomanda, soprattutto per gli interventi che riguardano la manutenzione di bagni e/o servizi igienici, l'utilizzo di guanti protettivi in gomma e di eventuali altri DPI onde impedire il contatto con liquami o acque sporche.

### **3.7 Norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo (durante l'esecuzione dei lavori)**

L'*Aspergillus* spp è un fungo ubiquitario che è stato isolato da aria non filtrata, sistemi di ventilazione, polvere contaminata sollevata nel corso di ristrutturazioni e costruzioni ospedaliere, superfici orizzontali, cibo e piante ornamentali. L'aspergillosi nosocomiale rappresenta una causa sempre più frequentemente riconosciuta di rischio nei pazienti con elevato grado di immunocompromissione.

Gli interventi di costruzione o ristrutturazione ospedaliera, soprattutto per lavori interni o in contiguità alle attività sanitarie, dovranno rispettare le seguenti precauzioni che saranno applicate in funzione dell'effettivo livello di rischio per i pazienti sopra richiamato, secondo il parere della direzione sanitaria del presidio:

- costruire delle barriere di separazione tra le aree di degenza dei pazienti e le aree in cui si svolgono i lavori, per prevenire l'ingresso di polvere nelle aree di degenza (ad es. barriere di plastica o in cartongesso);
- lavorare mantenendo una condizione di umidità sufficiente a ridurre la dispersione di polveri;
- utilizzare attrezzature con sistemi di aspirazione;
- deve essere data informazione al personale ed ai visitatori sulle zone in cui è interdetto il passaggio, anche mediante adeguata segnaletica; devono essere individuati e segnalati i percorsi alternativi;
- con l'utilizzo di segnaletica o di altri idonei accorgimenti, dirigere il passaggio delle persone provenienti dalla zona dei lavori lontano dalle aree di degenza, in modo da limitare al massimo l'apertura e chiusura di porte (o altre barriere) che possono provocare la diffusione di polveri, ingresso di aria o tracce di polvere nelle aree di degenza dei pazienti;
- stabilire la tempistica di attività del cantiere con relativi orari di lavoro;
- rimuovere il materiale di risulta con modalità tali da evitare la dispersione di polvere;
- la zona di lavoro deve essere adeguatamente pulita ogni giorno;
- nel caso di lavori effettuati all'interno dell'ospedale, valutare la necessità di creare e mantenere una pressione negativa rispetto alle adiacenti aree di degenza (valutando anche che non esistano controindicazioni quali, ad esempio, la presenza di pazienti con tubercolosi contagiosa nelle vicine aree di degenza).

Il soggetto fornitore dei lavori/servizi/forniture potrà individuare, in sostituzione ai provvedimenti sopra riportati, soluzioni tecniche alternative equivalenti che saranno proposte alla direzione sanitaria del presidio.

## **4. AGENTI CHIMICI**

### **Considerazioni generali**

In tutti i settori ospedalieri sono in uso sostanze chimiche.

I provvedimenti idonei alla prevenzione dell'esposizione incongrua a sostanze di origine chimica sono: l'adeguata segnalazione dei rischi correlati all'uso di sostanze chimiche, con particolare riguardo alla presenza di adeguata etichettatura su tutti i contenitori, la presenza delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate, la corretta informazione degli operatori che utilizzano dette sostanze.

Nei reparti e servizi ospedalieri, le sostanze chimiche più diffuse sono i detergenti ed i disinfettanti.

Si raccomanda attenzione nella manipolazione od utilizzo di sostanze che riportano in etichetta le frasi di rischio R40 e/o H 351 (sospettato di provocare il cancro), R45 e/o H350 (può provocare il cancro) e R49 e/o H350i (può provocare il cancro per inalazione). Si segnala che i farmaci non riportano queste frasi di rischio, in quanto non obbligatoria la segnalazione sulle sostanze farmaceutiche.

È assolutamente vietato manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze chimiche eventualmente presenti negli ambienti sanitari in cui le ditte sono chiamate ad operare senza giustificato motivo e senza esplicita autorizzazione del responsabile del reparto. Per quanto attiene le sostanze chimiche che possono essere comunque presenti negli ambienti, si richiama l'attenzione al fatto che le stesse – sotto la responsabilità dei responsabili di reparto - risultano chiuse in contenitori etichettati a norma di legge ed ogni eventuale problema o contatto accidentale con esse va immediatamente riferito al responsabile del reparto che suggerirà i provvedimenti del caso.

## **5. FARMACI ANTIBLASTICI**

Fra gli agenti chimici ai quali può essere esposto il personale sanitario vengono considerati anche i farmaci antiblastici, alcuni dei quali possono avere effetti teratogeni e carcinogeni.

Durante tutte le fasi di manipolazione di questi farmaci, non deve ovviamente verificarsi la presenza di personale non sanitario negli stessi ambienti; per i casi particolari sarà attuata idonea informazione da parte del responsabile del reparto.

L'esposizione a farmaci antiblastici deve essere il più possibile controllata, devono inoltre essere disponibili tutti i DPI necessari e deve essere rispettato il protocollo di preparazione previsto.

La corretta applicazione, da parte del personale sanitario, di tutte le precauzioni atte a ridurre il rischio di esposizione a questi farmaci è tale da eliminare l'incidenza di questo fattore di rischio sul personale addetto ai servizi non sanitari (pulizie, manutenzione ecc.).

## **6. RADIAZIONI IONIZZANTI**

Nell'ASST di Monza l'esposizione a radiazioni ionizzanti è dovuta alla occasionale e rara dispersione di raggi X dalle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche ed alla emissione di radiazioni da pazienti trattati con radionuclidi.

Le conseguenze acute e croniche alla esposizione a radiazioni ionizzanti sono ben note. L'ambiente ospedaliero è generalmente ben protetto, mediante particolari accorgimenti strutturali, segnalazione e delimitazione delle zone a rischio e controlli dosimetrici del personale esposto. È importante evitare le esposizioni non necessarie e sottoporre a programmi di sorveglianza sanitaria il personale esposto, al fine di evidenziare i possibili effetti da esposizione cronica, che, se non controllata può causare: alterazioni cromosomiche, cancro, cataratta, anemia aplastica, fibrosi polmonare e renale, sterilità, invecchiamento precoce.

Si può ragionevolmente ritenere poco significativa l'incidenza di questo fattore di rischio sul personale di ditte esterne comunque operante nelle aree classificate come a rischio in quanto:

- nell'ospedale sono già correntemente applicati tutti i provvedimenti di radioprotezione a salvaguardia, oltretutto del personale sanitario, anche e principalmente dei pazienti e

- visitatori, provvedimenti che quindi tutelano anche l'eventuale personale di ditte esterne e/o personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree a rischio;
- durante lo svolgimento delle attività di ditte esterne all'interno degli ambienti sanitari, negli stessi non deve essere in corso alcun tipo di attività sanitaria ed in particolare radiologica;
  - per i casi particolari nei quali sarà necessario l'accesso da parte delle ditte esterne e/o di personale comunque non sanitario nelle aree a rischio, il Responsabile del Reparto comunicherà le precauzioni contro il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, concordando tempi e modalità dell'intervento, in occasione dei contatti preliminari all'avvio dei lavori.

## **7. RADIAZIONI NON IONIZZANTI**

Nei lavoratori ospedalieri è frequente l'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da particolari apparecchiature fra queste le principali sono:

- sorgenti di luce ultravioletta (lampade germicide, incubatrici, alcuni filtri per l'aria),
- radiazioni infrarosse (apparecchiature per la produzione di calore),
- microonde (da apparecchi per diatermia, sterilizzatori, forni per la preparazione dei cibi),
- sorgenti laser.

Durante tutte le fasi di utilizzo di queste apparecchiature, non deve verificarsi la presenza di personale non sanitario negli stessi ambienti; per i casi particolari sarà attuata idonea informazione da parte del responsabile del reparto e saranno concordati con esso l'accesso, i tempi e le modalità di lavoro negli ambienti interessati.

Gli effetti sulla salute sono la produzione locale di calore con eventuale lieve irritazione congiuntivale e cutanea. L'esposizione a luce ultravioletta può provocare anche cataratta.

Dall'esposizione diretta al raggio laser si possono ottenere bruciature alla pelle ed agli occhi fino ad arrivare alla cecità.

Il controllo di questo fattore di rischio è costituito, oltre che da periodiche misurazioni ambientali dei campi elettromagnetici, dall'adozione di cautele in tutte le fasi di utilizzo dei macchinari e attrezzature generatrici di radiazioni non ionizzanti; queste cautele sono essere oggetto di specifica formazione e informazione degli operatori sanitari esposti a questo fattore di rischio.

La stretta osservanza delle "disposizioni generali di sicurezza" riportate nel paragrafo "Misure comportamentali di prevenzione e sicurezza" del presente documento, unitamente al rispetto dei principi comportamentali dei lavoratori, contenuti in particolare nell'articolo 20 del D.L.vo 81/08, sono tali da ridurre al minimo l'incidenza di questo fattore di rischio nei confronti del personale di ditte esterne e/o del personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree nelle quali lo stesso rischio è presente.

## **8. RISCHIO ELETTRICO**

### **Considerazioni generali**

I principali effetti sulla salute sono: scosse dolorose, arresti respiratori, bruciature profonde (elettiche e termiche), irregolarità del ritmo cardiaco, morte.

L'esposizione può avvenire quando c'è una mancanza di manutenzione ad una qualsiasi delle attrezzature elettriche, in caso di abuso e di mancanza di conoscenza dell'attrezzatura e/o dei suoi controlli. Le atmosfere arricchite di ossigeno e l'acqua possono contribuire a rendere le condizioni più rischiose.

Al fine di garantire un idoneo contenimento dei rischi per il personale utilizzatore di impianti e attrezzature elettriche, lo stesso personale deve porre particolare attenzione a che la strumentazione di qualsiasi tipo, i macchinari e gli impianti siano in buono stato, perfettamente funzionanti e non danneggiati: ogni situazione ritenuta non idonea, deve essere segnalata tempestivamente all'Ufficio Tecnico per le verifiche del caso; allo stesso Ufficio deve

essere segnalata tempestivamente ogni "scossa elettrica", anche se di modesta entità, proveniente da qualsiasi tipo di attrezzatura elettrica.

è opportuno che l'allacciamento di apparecchi elettrici alla rete ospedaliera, a qualsiasi titolo, sia preceduto da una verifica degli stessi da parte degli uffici preposti (Ufficio Tecnico, Ingegneria Clinica), per accertarne la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti e la compatibilità con rete elettrica ospedaliera.

è quindi da evitare l'uso di apparecchi che non siano stati preventivamente autorizzati e soprattutto deve essere controllato e ridotto al minimo l'allacciamento alla rete elettrica di apparecchi ad uso personale dei pazienti.

### **8.1 Considerazioni specifiche per i soggetti fornitori di lavori/servizi/forniture**

Le ditte fornitrici di lavori/servizi/forniture che per lo svolgimento delle proprie attività utilizzano utensili o macchinari ad alimentazione elettrica, devono utilizzare solo apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia, e provvedere alla loro corretta manutenzione.

Per tutto ciò che attiene l'allacciamento alla rete elettrica, le imprese dovranno acquisire le necessarie informazioni dall'Ufficio Tecnico dell'ASST Monza ed attenersi strettamente alle indicazioni dallo stesso fornite.

Particolare attenzione va posta all'eventuale utilizzo di apparecchiature o utensili elettrici in prossimità di punti di erogazione gas medicali a motivo dell'aumentato rischio di incendio e/o esplosione; in questi casi è sempre necessario accertare che non sussistano dispersioni o situazioni di pericolo, chiedendo informazioni al responsabile del reparto/servizio in cui si opera.

## **9. SICUREZZA ANTINCENDIO**

Le seguenti osservazioni di carattere generale valgono sia per gli addetti interni che per tutto il personale esterno operante a qualsiasi titolo all'interno degli ambienti ospedalieri.

Particolare attenzione viene posta al rischio di incendio nel normale svolgimento di tutte le attività sanitarie. In generale vengono adottate dall'ASST Monza le misure di prevenzione (atte a limitare la possibilità di insorgenza dell'incendio) e le misure di protezione (atte a proteggere le persone in caso di incendio: impianti di rilevazione, impianti e dispositivi di spegnimento, definizione del piano di emergenza).

Ai fini del contenimento del rischio di incendio le vie e le uscite di sicurezza devono essere lasciate sgombre da qualsiasi tipo di materiali; i dispositivi antincendio devono essere correttamente ubicati ed in buono stato: ogni situazione ritenuta non idonea deve essere segnalata tempestivamente all'Ufficio Tecnico per le verifiche del caso.

In caso di emergenza il comportamento che ogni lavoratore, operante a qualsiasi titolo all'interno degli ambienti ospedalieri, deve tenere, è riportato nelle "Misure di emergenza per imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture" all'interno del presente documento.

## **10. GAS COMPRESSI, BOMBOLE**

I gas compressi sono utilizzati in molti ambienti sanitari. Si possono trovare in contenitori (bombole) di varie dimensioni, in impianti fissi di distribuzione e allo stato puro o composto (esempi: ossigeno, anidride carbonica e azoto).

I gas compressi possono essere tossici, infiammabili ed esplosivi. Tali effetti derivano dalla compressione del gas e dagli effetti sulla salute che possono avere i prodotti chimici stessi.

Il controllo di questo fattore di rischio comporta essenzialmente l'adozione di cautele in tutte le fasi di utilizzo dei gas compressi e manipolazione dei relativi recipienti; queste cautele sono essere oggetto di specifica formazione e informazione degli operatori sanitari esposti a questo fattore di rischio.

La stretta osservanza delle "disposizioni generali di sicurezza" riportate nel paragrafo "Misure di emergenza per imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture" del presente documento, unitamente al rispetto dei principi comportamentali dei lavoratori, contenuti in particolare

nell'articolo 20 del D.L.vo 81/08, sono tali da ridurre al minimo l'incidenza di questo fattore di rischio nei confronti del personale di ditte esterne e/o del personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree nelle quali lo stesso rischio è presente.

## **11. RISCHI DA MOVIMENTO DI AUTOMEZZI E MEZZI OPERATIVI**

Nelle sedi viarie di tutti i presidi dell'ASST Monza, gli automezzi e mezzi operativi del soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture dovranno avere velocità tale da non risultare pericolosa per le persone presenti o per gli altri automezzi e comunque non superiore a 10 km/h.

Il transito e la sosta sono consentiti solo negli spazi a ciò destinati e segnalati mediante apposita segnaletica stradale. Qualora ciò non fosse possibile per l'ingombro dei mezzi o l'eccezionalità dei trasporti, il transito e la sosta avverrà secondo le indicazioni fornite dal personale ospedaliero preposto.

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta di mezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, compreso gli spostamenti, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa interferire col raggio d'azione della macchina operatrice.

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

In questi casi, qualora necessario, la Ditta dovrà prevedere l'impiego di operatori muniti di appositi DPI col compito di regolare il traffico, tenere a distanza di sicurezza gli estranei ai lavori, assistere il conducente.

## **12. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SOGGETTO FORNITORE DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE E GESTIONE RISCHI DI INTERFERENZE**

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 10/03/98: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.M. 18/09/2002: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'ASST Monza;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire alla Committente tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività svolta direttamente dall'impresa/lavoratore autonomo, che possa essere fonte di pericolo;
- nel caso siano ravvisabili rischi da interferenza, adottare ogni possibile azione di prevenzione e protezione volta ad eliminare o ridurre detti rischi mediante la cooperazione e coordinamento con l'appaltante e ogni altra ditta presente nei luoghi di lavoro dell'appaltante.

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento dell'appalto; sono a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Ferme restando le responsabilità dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'ASST Monza ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

### **13. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO PRESENTATI DAL CONCORRENTE**

Entro i termini stabiliti dalle normative vigenti ed in base a quanto concordato nelle riunioni di coordinamento e, la/e ditta/e concorrente/affidataria, dovrà presentare i seguenti documenti/informazioni aggiornati in relazione all'andamento dei lavori.

1. documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto affidati, recante tutti i contenuti prescritti nell'art. 28 del D.L.vo 81/08;
2. informazioni sull'attività di "formazione e informazione" del proprio personale in materia di salute e sicurezza. Le informazioni di cui al presente punto possono essere fornite su apposita modulistica della committente; L'ASST Monza può richiedere la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dei corsi indicati per ogni operatore;
3. individuazione dei rischi da interferenza - ragionevolmente prevedibili - tra i lavori affidati e tutte le altre figure a qualsiasi titolo presenti in ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.) e indicazione di soluzioni previste per la loro eliminazione o riduzione. Queste informazioni saranno discusse nella prima riunione di coordinamento ex art. 26 del D.L.vo 81/08 e potranno costituire integrazione o modifica al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dal committente ASST Monza compreso nella documentazione di appalto;
4. numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni.

### **14. RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.L.vo n. 81/08**

In osservanza dell'art. 26 del D.L.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i., l'ASST Monza:

- a) fornisce all'impresa/lavoratore autonomo puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nel presente opuscolo;
- b) promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 e a tal fine, qualora pertinente, predispone il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze", (DUVRI), contenente le misure per eliminare o, in caso d'impossibilità, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. proseguirà durante il corso dell'appalto mediante riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza indette dall'ASST Monza di sua iniziativa o su richiesta dell'aggiudicatario. La prima riunione di coordinamento avrà luogo prima dell'avvio delle attività date in concessione.

Nell'ambito dell'attività di cooperazione e coordinamento il Committente potrà richiedere all'impresa/lavoratore autonomo aggiudicatario, il coinvolgimento nell'attuazione del piano d'emergenza/evacuazione aziendale. In tale contesto potrà essere richiesto che il personale a qualunque titolo coinvolto dall'impresa/lavoratore autonomo aggiudicatario sia chiamato a far parte della squadra d'emergenza ai sensi del DM 10/03/1998. Eventuale formazione obbligatoria del personale in questo ambito è a carico dell'impresa/lavoratore autonomo.

Nel caso di lavori soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 (Cantieri temporanei o mobili), prima dell'inizio dei lavori l'affidatario deve predisporre il P.O.S. (Piano Operativo Sicurezza) di cui all'art. 89 dett. h) D.L.vo 81/08.



## **15. MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

A completamento di quanto esposto nei precedenti capitoli, si è ritenuto opportuno raccogliere in questo paragrafo le disposizioni operative più significative alle quali il personale delle imprese ed i lavoratori autonomi devono tassativamente attenersi durante le attività svolte negli ambienti dell'ASST Monza:

### **1. NORME GENERALI VALIDE PER TUTTI GLI OPERATORI ESTERNI**

- avvisare del proprio accesso il responsabile del reparto/servizio in cui si deve operare, comunicandogli l'attività da svolgere ed gli eventuali rischi a terzi che da questi possono derivare,
- accertarsi, dal responsabile del reparto/servizio nel quale deve operare, sulla necessità di indossare particolari DPI e sulla eventuale presenza di rischi specifici e di eventuali procedure speciali di accesso al reparto/servizio stesso,
- togliere i DPI di cui al precedente punto all'uscita dal luogo in cui si è operato,
- negli ambienti interni all'ASST Monza è vietato fumare al di fuori degli spazi dove espressamente previsto,
- negli ambienti interni all'ASST Monza è vietato usare fiamme libere, pezzi roventi o comunque ogni tipo di apparecchio portatile o fisso che provochi scintille senza l'autorizzazione della Ripartizione Tecnica dall'ASST Monza,
- è vietato recarsi in luoghi e/o impianti diversi da quelli dove si è chiamati a svolgere il proprio lavoro,
- evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione del responsabile del reparto/servizio,
- lavarsi le mani ogni volta che si lasciano gli ambienti sanitari per mangiare, bere o fumare,
- non mangiare, bere, fumare, fare uso di cosmetici negli ambienti sanitari,
- non pulire o spolverare banconi di laboratorio senza il permesso del personale del laboratorio stesso,
- in caso di rovesciamento di contenitori, provette ecc., avvertire immediatamente il responsabile del reparto/servizio nel quale si sta operando,
- è vietato manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze chimiche e/o fluidi biologici eventualmente presenti negli ambienti sanitari in cui gli operatori esterni—sono chiamate ad operare senza esplicita autorizzazione del responsabile del reparto e senza giustificato motivo,
- non tentare di rimediare a qualsiasi incidente senza aver ricevuto specifiche istruzioni,
- non accedere, senza autorizzazione, nelle zone che espongono segnalazioni di accesso limitato quali segno di radiazioni o rischio biologico,
- seguire i percorsi di accesso ai posti di lavoro indicati dall'ASST Monza,
- se autorizzati all'accesso con auto all'interno dell'ASST Monza, procedete a passo d'uomo,

## 2. NORME PER L'IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO

- Il personale dell'impresa/lavoratore autonomo per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Committente:
  - deve indossare idonei indumenti di lavoro;
  - deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento;
  - deve rispettare le tempistiche (giorni ed orari di servizio) concordati con i riferimenti Aziendali;
  - non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;
  - la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'impresa/lavoratore autonomo;
  - non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committente.
- Se per effettuare la lavorazione, l'impresa/lavoratore autonomo introduce e/o utilizza sostanze chimiche deve produrre alla Committente, la specifica documentazione di valutazione del rischio chimico recante anche l'individuazione dei rischi che possono ricadere sul committente ai fini dell'attuazione della specifica attività di collaborazione e coordinamento sui rischi;
- L'impresa/lavoratore autonomo deve rendere disponibile per la Committente e per gli Enti di Controllo tutta la documentazione richiesta da norme e regolamenti attestante la conformità delle apparecchiature alle norme di sicurezza applicabili;  
Nel caso sia necessario usufruire della rete elettrica della Committente, prendere preventivamente accordi con il personale dell'Ufficio Tecnico della Committente incaricato e competente per rispettivo ambito territoriale. La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell'alimentazione elettrica degli impianti, che alimentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguita dagli elettricisti interni o comunque con l'assistenza e la consultazione del personale interno alla Committente.  
Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici, per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione: conseguentemente i tecnici dell'impresa/lavoratore autonomo dovranno adottare tutte le cautele del caso soprattutto quando e se devono essere effettuate le operazioni di demolizione. Durante tali lavorazioni l'impresa/lavoratore autonomo deve essere dotato di appositi dispositivi di protezione nonché di apparecchiature idonee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia.  
Nel caso di intercettazione di cavi, dovrà essere immediatamente avvertito l'U.O. Tecnico Patrimoniale dell'ASST Monza.
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente e senza specifica autorizzazione;
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica;
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme;
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi);

- È vietato operare allacciamenti a reti idriche, elettriche, aria compressa, gas o comunque qualsiasi tipo di allacciamento, senza la specifica autorizzazione della Ripartizione Tecnica dall'ASST Monza;
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve lasciare attrezzi e/o materiali che possano ingombrare o costituire potenziale pericolo in luoghi di lavoro e transito (comprese le vie di fuga) frequentati da operatori, utenti e pazienti dell'ASST Monza;
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve lasciare apparecchiature e/o utensili (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito;
- È vietato eseguire manovre non autorizzate su impianti, macchine ed attrezzature, ecc., trasportare persone con mezzi non adibiti a tale scopo (carrelli, gru, pale meccaniche ecc.);
- L'impresa/lavoratore autonomo deve rispettare di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo con particolare attenzione al contenimento delle polveri;
- L'impresa/lavoratore autonomo ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria. Dovrà pertanto prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose.  
Nel caso di lavorazioni rumorose, ove possibile, circoscrivere gli ambienti con schermature, chiusura di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di rumore nei locali utilizzati per attività sanitarie;  
I lavori devono essere eseguiti con il minore impatto anche in termini di vibrazioni. Qualora sia inevitabile l'utilizzo di mezzi o attrezzature che producono importanti rumori e/o vibrazioni, è necessario concordare preventivamente con l'ufficio tecnico, e la Direzione di Presidio strategie di trasferimento e/o riduzione dell'attività sanitaria circostante per la durata dei lavori;
- È obbligo dell'impresa/lavoratore autonomo la rimozione di tutti i rifiuti prodotti. E' di esclusiva competenza dello stesso la gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto.

## **16. MISURE DI EMERGENZA PER IMPRESE FORNITRICI DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE**

### **16.1 Misure di emergenza in caso di incendio/evacuazione**

*Comportamento di qualsiasi lavoratore comunque operante all'interno dell'ASST*

<b>Circostanza</b>	<b>Azioni</b>
SEMPRE	Ogni lavoratore deve prendere attenta visione dei dispositivi di prevenzione e protezione antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme ecc.) e delle norme di comportamento specifiche (indicazioni, planimetrie con percorsi di fuga e luoghi di ritrovo) del luogo in cui è chiamato ad operare.
SE SI SCOPRE UN PRINCIPIO DI INCENDIO	<p>Ogni lavoratore che si accorge di un principio di incendio o di un pericolo in genere, è tenuto ad intervenire immediatamente con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricercare se nella zona in cui ci si trova è presente un pulsante antincendio e premerlo, oppure;</li> <li>• chiamare il numero di emergenza dedicato per ogni struttura sanitaria (vedi piano di emergenza/evacuazione di presidio);</li> <li>• se si tratta di principio di incendio ed il lavoratore è stato addestrato, intervenire utilizzando l'estintore più vicino.</li> </ul>
SE SI È COINVOLTI IN UNA EMERGENZA	<p>Seguire le indicazioni degli addetti alla gestione emergenza (addetti di reparto, gruppo di primo intervento, squadre di emergenza, VV.F);</p> <p>se richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornire aiuto per lo spostamento ed evacuazione dei pazienti;</li> <li>• contribuire a mantenere la calma, non correre, non urlare, evitare situazioni di panico;</li> </ul> <p>negli altri casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uscire dal reparto seguendo le segnalazioni delle uscite di sicurezza e dirigersi verso il punto di raccolta indicato nella planimetria affissa alle pareti del luogo in cui vi trovate e attendere istruzioni;</li> </ul> <p>è vietato ritornare negli ambienti in emergenza fino a comunicazione di cessato allarme.</p>

### **16.2 Misure di emergenza in caso di rischio biologico: contatto accidentale con materiale contaminato**

Misure immediate:

- a) Lesioni percutanee in caso di puntura con aghi o ferita con strumenti contaminati da materiale biologico
  1. provocare sanguinamento della lesione attraverso la spremitura della stessa;
  2. lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone e disinfettare (es. soluzione di iodio o composti di cloro 10%).
- b) Contaminazione di mucose
  1. sciacquare abbondantemente con acqua corrente per 10-15 minuti, senza sfregare, evitando l'uso di soluzioni, detergenti o disinfettanti.
- c) Contaminazione di cute lesa
  1. lavare abbondantemente con acqua corrente la zona interessata
  2. disinfettare.

Dopo queste misure:

- avvisare immediatamente il proprio responsabile del reparto/servizio in cui si opera;
- rilavare dettagliatamente il luogo dove è avvenuto l'incidente e le modalità di accadimento,
- attenersi alle indicazioni del proprio responsabile per l'eventuale avvio della profilassi post esposizione.

### **16.3 Misure di emergenza in caso di rischio chimico: spandimento accidentale di sostanze, preparati o rifiuti chimici**

Avvisare immediatamente il responsabile del reparto/servizio in cui si opera ed il proprio responsabile.

### **16.4 Misure di emergenza in caso di rischio radiologico: spandimento sostanze radioattive**

Avvisare immediatamente il responsabile del reparto/servizio in cui si opera ed il proprio responsabile.

### **16.5 Misure di emergenza in caso di terremoto**

- cercate di addossarvi alle pareti, lontano da scaffali;
- cercate rifugio sotto tavoli e/o letti;
- non tentate di abbandonare l'edificio durante le scosse;
- spostatevi lungo le pareti;
- non usare gli ascensori;
- non usare accendini o fiamme.